

BGE 47 II 308

Bundesgericht (BGE), 1921-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_47_II_308

FR: ATF 47 II 308

IT: DTF 47 II 308

Volltext

308 ObUgationenrecht. N. 53. Verrechnungen einrede erhobenen Einwendungen sind deshalb noch auf ihre Begründetheit zu untersuchen; die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines neuen Urteils unter Zugrundelegung der obigen Ausführungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird in dem Sinne begründet erldärt, dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 53. Sentenza. 7 luglio 1921 deUa. seconda. sezione civUe neUa ca.usa. Cooperativa. di Bellinzona contro Xartignoni. Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla quale essa faad nn socio non presente offerta di remissione di un debito. Distinzione tra la formazione e la manifestazione della volonta : nozione della manifestazione della volonta di una persona morale 0 collettiva. ~ Invalidita dell' offerta di remissione e susseguente nullita dell'accettaziolle da parte del beneficiario. A. - La ((Cooperativa di Consumo in Bellinzona » e una societa costituita in conformita deI XXVIIo titolo deI CO (delle societa cooperative), allo scopo di ((promuovere la prosperita sodale e migliorare le condizioni economiche dei propri soci ») (art. 1 adello statuto). La dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra altro, di ((convocare l'assemblea generale e di dar seguito alle decisioni di essa » (art. 32 cif. 10). Organo supremo e l' assemblea generale, le cui deliberazioni vengono consegnate a verbale, il quale deve essere firmato dal presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25). ObligaUonenrecht. N° 53. 30) Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali{{ La Cooperazione » ed il ((Genossenschaftliches Volksblatt)) (art. 8 e 24). B. - Con sentenza deI 15 marzo 1918 il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino condannava solidalmente Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis-Vittuoni, gia venditrici della Cooperativa, a rifondere alla societa 5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni, veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale per tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo IVIartignoni, ottenendo a di lui carico il pignoramento di diversi beni. In pendenza delle operazioni di esecuzione, ostacolata da diverse rivendicazioni dei beni staggiti, intervennero delle trattative di transazione. Il consiglio di amministrazione della creditrice pro pose a Martignoni il pagamento a saldo di franehi 3800 e questi consenti a deporre la summa alla condizione ehe la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale, naUa quale egli sperava ottenere condizioni migliori. L'assemblea fu convocata per il 16 dicembre 1918. L' avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali sodali summenzionati : ma mentre « La Cooperazione), • nel N° deI 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 di- eembre come giorno dell'assemblea, il ((Genossenschaft- li~hes Volksblatt » 10 indicava per il 16 settembre 1918, elOe per circa. due mesi prima della pubblicazione stessa. Altro errore, di minor conto, concernente le trattande era incorso nella pubblicazione della ((Cooperazione). Tali errori vennern

rilevati all'apertura dell'assemblea dal Dr. Bobbia, membro del Consiglio di amministrazione scelto a presiederla, ma l'assemblea non sollevò obiezioni e passò oltre. AHa trattanda va la proposta di condonare a Martignoni tutto il suo debito fu accolta a maggioranza di voti (61 contro 23) ma lasciò, a quanta pare, vivo malcontento nel seno della minoranza. Il 310 ObUgatlonenrecht. N° 53. verbale dell'assemblea è firmato solo dal segretario (Lucehini). La risoluzione venne a conoscenza di Martignoni, che non assisteva all'assemblea, non per il tramite degli organi della società, ma per comunicazione privata (Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non ufficiali sull'assemblea apparse nei giornali locali. Con lettera del 24 dicembre Martignoni si affrettò di precludere l'offerta di condono e di accettarla. Ma il Consiglio di amministrazione della Cooperativa gli rispose il 29 seguente contestando la validità dell'offerta, nessun organo della Società aveva comunicato e aggiungendo che nei prossimi giorni sarebbe stata convocata una nuova assemblea generale per pronunciare la nullità della precedente; non convocata in conformità degli statuti. Infatti una nuova assemblea dell'11 gennaio 1919 con 258 voti contro 44 dichiarava nulla l'assemblea del 16 dicembre annullando pertanto anche la risoluzione del condono di debito a favore di Martignoni. C. - Con petizione 3 luglio 1919 Martignoni citava la Cooperativa davanti al Pretore di Loarno per farle riconoscere l'estinzione del suo debito per remissione. L'azione è basata sulla risoluzione del 16 dicembre 1918, che l'attore considera vincolante per la società e quindi non annullabile per deduzione posteriore. La convenuta si oppone alla domanda sostanzialmente per i motivi seguenti; L'assemblea del 16 dicembre è affetta da nullità per vizio di convocazione (accenna agli errori precisati in corso nelle pubblicazioni). E nulla ancora perché il processo verbale dell'adunanza non fu firmato che dal segretario e perché l'assemblea era competente solo a transigere, non a condonare. Nel merito, concludeva la convenuta, la risoluzione non fu operativa di effetti giuridici e non poteva validamente essere accettata da Martignoni, perché non gli fu regolarmente notificata dagli organi competenti della Società. D. - Respinte queste eccezioni, il giudice di prime cure accolse la petizione in toto. La sentenza fu confermata in appello con giudizio del 14 marzo 1921 da cui è ricorso; Obligationenrecht. N° 53. 311 Considerando in diritto 10 - Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono quali di forma e quali di sostanza. Quelle concernono la regolarità della convocazione e del verbale dell'assemblea del 16 dicembre 1918, i limiti delle sue competenze ecc.; in Ulla parola, la validità in ordine della risoluzione presa dall'assemblea in quel giorno: queste, l'efficacia materiale della trattazione di condono che, al dire dell'attore, avvenne in seguito alla precisata risoluzione. L'obiezione di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva occorre dunque esaminarla in primo luogo, la sua ammissione rendendo superflua ogni ulteriore indagine. 20 - A ragione sostiene anzitutto l'attore che ove la risoluzione di remissione del debito del 16 dicembre avesse sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe più avuta la facoltà di annullarla in assemblea susseguente, perché, ciò facendo, avrebbe leso un diritto acquisito e, da parte sua, invocabile. La conclusione di questo ragionamento è certamente inoppugnabile. Ma la Convenuta ne contesta le premesse, sostenendo che per mancanza di regolare comunicazione all'attore, la deduzione precisata non può formare base efficace di Ulla trattazione dalla quale l'attore possa ripetere il condono del suo debito. Occorre osservare: Il condono di un debito costituisce atto di donazione e la donazione è contratto bilaterale che per la sua costituzione esige l'accettazione di valida offerta. Il contratto non è perfetto (art. 10 CO) se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro volontà. Da parte di chi prende l'iniziativa di contrarre, questa manifestazione della volontà consiste nell'offerta, la cui

comunicazione all'altra parte deve parimenti procedere dalla volontà dell'offerente, non bastando che sia l'effetto di caso fortuito e che derivi da persona non legittimata a farla. Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, esprime nelle sue carte la menzione di voler assumere un determinato obbligo verso una determinata persona, non è vincolato e non ha fatto offerta valida finché tale atto di volontà non abbia deliberatamente manifestato alla persona verso cui intende obbligarsi.

Occorre, in altri termini, distinguere tra la formazione della volontà e la sua manifestazione: solo questa, se regolarmente fatta, è produttiva di effetti giuridici e può essere validamente accettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove si tratti di offerta fatta da persona collettiva o morale. Nella persona fisica la formazione della volontà è processo puramente interno ed incontrollabile. La persona morale o collettiva invece, che non può agire se non per mezzo dei suoi organi, non può formare la sua volontà se non per atto esterno, cioè mediante decisione di una pluralità di persone, per constatare la quale occorre necessariamente che la volontà delle singole persone, da cui gli organi sono composti, si palesi esteriormente. Ma questa formazione della volontà, quantunque palese, non va confusa colla manifestazione della volontà a stregua dell'art. 10 CO, che è atto di volontà successivo alla formazione: quella (la formazione della volontà) rimane affare meramente interno dell'associazione, non ha carattere di offerta e non è operativa di effetti giuridici finché non sia, deliberatamente e per il tramite degli organi competenti, portata a conoscenza della persona colla quale la persona collettiva intende contrarre. Questo estremo di validità dell'offerta non si verifica nella fattispecie. Coll'adozione della proposta della maggioranza, la Cooperativa aveva bensì formata la volontà di fare atto di condono a favore dell'attore. Ma questo atto non assunse il carattere di offerta perché non venne regolarmente comunicato, né gli organi competenti intesero che venisse comunicato a Martignoni. A stregua dell'art. 55 CCS la volontà delle persone morali viene validamente espressa solo dai suoi organi secondo le competenze che loro incombono per virtù di legge o di statuto. Questo principio vale anche per le persone collettive in genere e per le società cooperative in specie (cfr. art. 695 Obligationenrecht. N° 53. 313 CO). Lo statuto della convenuta (art. 32 eif. 10) attribuisce esclusivamente al Consiglio di amministrazione la facoltà di dar seguito alle decisioni dell'assemblea. E dunque per il tramite di questo organo che la risoluzione avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'attore. Essendo pacifico in atti che ciò non avvenne, la risoluzione del 16 dicembre non assunse il carattere di valida offerta, la cui accettazione avrebbe potuto essere operativa di contrattazione di condono. L'attore obiettò non potersi contestare la validità dell'offerta per un duplice motivo: anzitutto perché, di fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono e la accettò prima che fosse ritirata e annullata e, in secondo luogo, perché, come membro della Cooperativa, avrebbe potuto assistere all'assemblea del 16 dicembre e rendere la risoluzione definitiva colla sua immediata accettazione. Le obiezioni non reggono. Non la prima perché - e fu detto - la comunicazione della risoluzione non fu l'opera della volontà dell'offerente ne avvenne per il tramite dell'organo che solo era chiamata a farla; non la seconda perché la premessa che l'attore sia intervenuto all'assemblea ed abbia immediatamente aderito alla risoluzione, è una pura ipotesi e che nell'opera del giudice è ozioso discutere uno stato di fatto meramente supposto • od immaginario o una eventualità che non trova riscontro nel caso da decidersi. Da quanta precede risulta che la risoluzione del 16 dicembre 1918 non fu produttiva di un diritto acquisito a favore del convenuto: nulla dunque ostava a che fosse annullata nella successiva assemblea dell'11 gennaio 1919. Il Tribunale federale pronuncia: L'appello è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.